

Ordinanza N.	73
Data di registrazione	12/11/2020



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, COMPRESI GLI ASILI PRIVATI E LE LUDOTECHHE INSISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA ORDINANZA N. 71 DELL'8/11/2020**

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione,

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali,

Viste le misure ed i provvedimenti statali e regionali adottati per fronteggiare l'epidemia epidemiologica da COVID 19;

Vista la precedente Ordinanza contingibile e urgente n. 71 del 08/11/2020 di pari oggetto;

Visto il DPCM 3 novembre 2020;

Vista l'ordinanza Ministero Salute 4 novembre 2020;

Richiamate le motivazioni tutte espresse nella precedente ordinanza contingibile e urgente n. 71 dell'8/11/2020 che qui si intendono interamente trascritte e riportate;

Ritenuto necessario, alla luce delle motivazioni su richiamate, prorogare ulteriormente lo stato di sospensione delle attività didattiche in presenza, anche per gli studenti diversamente abili, per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e classe 1° della Scuola Secondaria di primo grado, nonché per gli asili privati e ludoteche, fino al 21 novembre 2020;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che recita "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

- il Testo Unico Leggi Sanitarie;
- il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 Agosto 1990 nr. 241;
- il D. L. n. 19 del 25 marzo 2020;
- le altre disposizioni di legge vigenti in materia;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:

La sospensione delle attività didattiche in presenza, anche per gli studenti diversamente abili, per le Scuole dell'Infanzia, Primaria e classe 1' della Scuola Secondaria di primo grado, nonché per gli asili privati e ludoteche, con decorrenza dal 16 novembre fino al 21 novembre 2020.

DISPONE, ALTRESI'

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. la trasmissione dello stesso:
 - a S.E. il Prefettura di Reggio Calabria,
 - al Commissariato di P.S. di Taurianova;
 - al Comando Carabinieri Stazione di Taurianova;
 - al Comando Carabinieri Stazione di San Martino di Taurianova;
 - al Comando Polizia Locale del Comune di Taurianova;
 - ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Sofia-Alessio e Monteleone-Pascoli presenti sul territorio del Comune di Taurianova;
 - a tutti i Responsabili di Settore dell'Ente.

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento.

Il Sindaco

ROCCO BIASI / ArubaPEC S.p.A.